

**Guida in stato di ebbrezza, non sufficiente la sola allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'etilometro per escludere la validità del test  
(Cass. Pen., sez. feriale, sent. 30 luglio – 28 ottobre 2019, n. 43822)**

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -

Dott. BRUNO M. - rel. Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta Mar - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.A.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

MIGNOLO OLGA;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

E' presente l'avvocato CAROTI STEFANO del foro di ROMA in difesa di

S.A.F. in sostituzione dell'avvocato SASSO LEONARDO del

foro di MANTOVA e dell'avvocato CONVERTINI ANGELO del foro di

MANTOVA (delega orale) che insiste per l'accoglimento del ricorso.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11/1/2019, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Mantova, ha ridotto la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida applicata a S.A.F., confermando nel resto l'appellata sentenza di condanna.

I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno ritenuto il S. responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa sostiene che il procedimento logico argomentativo seguito dai Giudici di appello per addivenire alla decisione di condanna nei confronti del ricorrente sia erroneo, contraddittorio ed assunto in violazione di legge.

Nei motivi di appello si era evidenziato come ogni etilometro, prima di potere essere utilizzato, debba essere sottoposto a controllo e prova, sia al momento del primo utilizzo, sia in occasione di qualsiasi riparazione o intervento, sia annualmente, siccome stabilisce la circolare ministeriale n. 87/91 del Ministero dei trasporti, in ragione del richiamo contenuto nel D.M. n. 196 del 1990, art. 3 e sulla base di quanto stabilito dall'art. 379 del regolamento di attuazione del codice della strada che prevede: "Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il Csrpad (visita preventiva). Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il ministero della Sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso". Tutto ciò, evidenzia la difesa, garantisce la costante e periodica verifica del rispetto degli errori massimi tollerati, imponendo al personale preposto di curare e verificare che le apparecchiature risultino sempre in regola con i prescritti controlli che sono annotati nel "libretto metrologico".

Nel caso di specie, dal libretto metrologico depositato in atti, si evincerebbe che le verifiche periodiche sono sempre avvenute in ritardo rispetto al termine stabilito (la prima vista risale al 13/2/2009, la secondo è stata effettuata dopo oltre tre anni dalla prima, in data 15/10/2012; l'ultima è stata effettuata in data 22/1/2014). L'utilizzo di un dispositivo, pure omologato, per il quale non siano stati rispettati i prescritti controlli secondo regolari intervalli, sarebbe illegittimo.

Oltre a ciò, si evidenzia nel ricorso, all'esito della misurazione effettuata con la suddetta apparecchiatura sarebbero stati registrati valori elevatissimi, ai quali avrebbe dovuto corrispondere, secondo la tabella sintomatologica del Ministero della Sanità, uno stato di coma etilico. La inaffidabilità della misurazione sarebbe resa evidente dal contrasto di simili dati con il comportamento serbato dal ricorrente all'atto del controllo: il S., senza mostrare segni di una importante alterazione, ha fornito il proprio numero di telefono agli agenti ed ha firmato i verbali che gli erano stati sottoposti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di doglianza proposti dal ricorrente risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. La Corte di merito ha fornito in motivazione adeguata risposta alle doglianze difensive, del tutto conforme ai principi espressi in materia in sede di legittimità.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio (ex multis Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978 - 01; Sez. 4 n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716; conf. n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725). A ciò deve aggiungersi, con rilievo di ordine dirimente, che l'art. 379 reg. esec. C.d.S., commi 6, 7 e 8 si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, senza prevedere alcuna sanzione di inutilizzabilità delle prove acquisite (cfr. in termini Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324 - 01).

L'applicazione di tali principi al caso in esame rende immune da vizi logici e giuridici la motivazione fornita dalla Corte di merito, la quale, con ragionamento del tutto congruo, ha affermato la validità degli esiti dell'esame alcolimetrico effettuato sulla persona dell'imputato, ponendo in rilievo che, sulla base della stessa allegazione difensiva, rispetto alla data dell'accertamento del reato, il positivo controllo periodico sul corretto funzionamento dell'apparecchiatura era stato effettuato appena due mesi prima. Inoltre, il ricorrente presentava, in ragione della constatazione effettuata dagli operanti, una tipica sintomatologia collegata allo stato di ebbrezza, atta a corroborare il risultato fornito dall'apparecchiatura (occhi lucidi, alito vinoso, equilibrio precario).

Per altro verso, la difesa si limita nel ricorso a dedurre la illegittimità dell'accertamento, invocando un principio di "continuità" nell'attuazione dei controlli sull'apparecchiatura in questione, senza realmente confrontarsi con l'argomentazione espressa dalla Corte di merito circa l'avvenuta revisione in un'epoca molto vicina a quella del controllo di Polizia e senza indicare come le precedenti revisioni - non avvenute a cadenze regolari - abbiano in qualche modo influito sulla inaffidabilità del risultato in atti.

Puramente assertiva è l'ulteriore notazione riguardante le condizioni del ricorrente all'atto dell'accertamento. La Corte di merito ha posto in rilievo che la circostanza dedotta dalla difesa, in base alla quale il S. sarebbe stato lucido e ben orientato, contrasterebbe con il verbale in atti nel quale si indicano sintomi rivelatori dello stato di ebbrezza.

Con riferimento a tale aspetto, la difesa sollecita una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base della pronuncia di responsabilità. Occorre rammentare come l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consenta alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01, così massimata: "L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali").

3. Conseguenza alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019